



Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 530 unità, aumentate a 538, da inquadrare nell'area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE:

1. È rettificata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 530 unità, aumentate a 538, da inquadrare nell'area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare, di cui n. 16 per la Regione Marche (bando di concorso n. 272037 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300025 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224442 del 9 maggio 2024), approvata con atto n. 30505 del 21 dicembre 2023, tenuto conto delle sentenze del TAR per il Lazio nn. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388, 6389, pubblicate il 2 aprile 2024.

La graduatoria corretta è riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

2. In base alla suddetta graduatoria di merito sono dichiarati vincitori i candidati elencati nell'allegato B, parte integrante del presente atto.
3. Gli effetti del presente provvedimento sono relativi ai soli interessati dal mutamento di posizione in graduatoria.
4. Il presente atto viene pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
5. Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Motivazioni

Al termine della selezione pubblica indicata in epigrafe, con atto n. 30505 del 21 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Marche con la dichiarazione dei vincitori del concorso.

In conformità con il punto 7.4 del bando di concorso, che richiamava quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, nel predetto atto di approvazione sono stati considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.

Sul punto, però, è successivamente intervenuto il TAR del Lazio, che ha emesso le sentenze n. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388, 6389, pubblicate il 2 aprile 2024, statuendo che: *“Vi è dunque un univoco dato testuale - nel citato art. 28 ter - in base al quale per i bandi anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023, non rilevano più le disposizioni dell'art. 35, comma 5 ter, quarto e quinto periodo (i.e. il meccanismo del “taglia idonei”)*”.

Nel caso di specie, il bando è stato emanato prima della data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023, ma la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente, sicché – applicandosi il comma 2 dell'art. 28 ter – ha perso rilievo il suo punto 7.4 che deve intendersi disapplicato.”

In applicazione dei principi indicati nelle sentenze citate, pertanto, con il presente provvedimento si rettifica l'atto di approvazione della graduatoria di merito a seguito della soppressione del punto 7.4 e, conseguentemente, della non applicazione della normativa cd. “taglia idonei” e si dichiarano i vincitori del concorso, tenuto conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente.

Sono dichiarati vincitori i candidati che si collocano nel numero dei posti previsti dal bando di concorso così come aumentati dal provvedimento direttoriale n. 224442 del 9 maggio 2024.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.;

Regolamento di Amministrazione dell' Agenzia delle Entrate.

Ancona, 13 maggio 2024

IL DIRETTORE REGIONALE

Stefano Mastronardo

Firmato digitalmente